



Istituto Comprensivo Statale "Alto Casertano"

Istruzione del primo ciclo nei comuni di

ROCCAMONFINA-ROCCAD'EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI

Via S. Lucia, 10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280

ceic8be00b@istruzione.it ♦ ceic8be00b@pec.istruzione.it ♦ <http://www.icaltocasertano.edu.it>

Codice meccanografico CEIC8BE00B ♦ Codice Fiscale 95022400618

Al Personale docente
Ai genitori/tutori delle alunne e degli alunni
Al Sito web
Agli atti

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico e deroga al limite massimo di assenze degli studenti a.s. 2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 08/09/2026;

COMUNICA

di seguito le indicazioni sul monte ore personalizzato, il conteggio delle assenze e le deroghe.

Nella scuola secondaria di primo per l'ammissione allo scrutinio è richiesta la frequenza di almeno 3/4 delle ore curriculari previste, personalizzabile nei casi specifici indicati nei PDP o dalle normative vigenti. Saranno considerate presenze le assenze che rientrano nella casistica: "...alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura".

In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati il giorno del rientro a scuola.

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite di frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle ore curriculari previste. Queste deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che si possa procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati definiti dagli organi collegiali (delibera del Collegio dei docenti del 08/09/2026) come di seguito:

1. Assenze per motivi di salute:

- Assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute;
- Ricovero ospedaliero;
- Visite specialistiche ospedaliere o day hospital;
- Terapie e/o cure programmate e documentabili.

2. Assenze per motivi di famiglia:

- Gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari entro il II grado);
- Assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine;
- Visita a genitori reclusi.

3. Assenze per motivi personali:

- Pratica sportiva agonistica organizzata da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose nel rispetto di intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

4. Assenze per motivi di salute (delibera del collegio docenti 08/09/2026)

- Assenze per malattia certificate con attestazione medica.

La documentazione afferente alle predette deroghe dovrà essere depositata agli atti della scuola con tempestività, in concomitanza con il verificarsi della condizione richiamata ovvero immediatamente agli esiti della stessa.

In ogni caso, la deroga al limite minimo di frequenza potrà essere concessa solo se, a insindacabile giudizio motivato del consiglio di classe, sussistano le condizioni per una valutazione completa degli alunni interessati; pertanto le assenze effettuate non dovranno pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze e degli obiettivi programmati.

Si precisa che il totale annuale delle ore nella scuola secondaria di primo grado, per una classe a tempo normale (30 ore settimanali), è di 990 ore. Di conseguenza, il numero massimo di ore di assenza consentite è pari a 248.

SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE

Prima della valutazione finale, il coordinatore del Consiglio di Classe esamina le situazioni individuali degli studenti in merito al mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato, basandosi sulla documentazione acquisita e sui criteri stabiliti dagli organi collegiali:

- Gli studenti che hanno raggiunto il limite minimo di frequenza sono ammessi alle operazioni di valutazione e scrutinio;
- Gli studenti che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza saranno ammessi allo scrutinio solo se:

1. esiste documentazione che giustifichi la deroga;
2. è possibile procedere alla valutazione in tutte le discipline

Se entrambe le condizioni non sono soddisfatte, gli studenti non saranno esaminati e non saranno ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato. Se esiste la documentazione per la deroga ma non è possibile una valutazione chiara in tutte le discipline, gli studenti non saranno scrutinati.

Pertanto, solo se sussistono le condizioni per una valutazione chiara e trasparente in tutte le discipline, gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma sono in possesso di documentazione per la concessione della deroga, saranno scrutinati.

Si ricorda che ciò che conta ai fini della frequenza sono le ore di assenza, non solo i giorni.

I coordinatori dei Consigli di Classe dovranno monitorare costantemente le assenze degli alunni, intervenendo al massimo dopo il settimo giorno (anche non consecutivo) di assenza in un mese, oppure dopo quindici giorni di assenza in tre mesi, o il corrispondente numero di ore. Questo anche per prevenire eventuali situazioni di non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di Stato. In caso di elevato numero di assenze, ritardi o uscite anticipate, il coordinatore è tenuto a informare immediatamente il Dirigente Scolastico.

Si comunica che la Legge Regionale 13/2024 ha abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza a scuola.

“Legge regionale n. 13 del 29 luglio 2024 art. 9 che modifica la Legge regionale n.11 del 14 ottobre 2015 introducendo l’art. 10 bis: “Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza””.

Nel nostro istituto in tale circostanza sarà invece richiesto al rientro il “modulo assenze” **allegato A**, col quale i genitori autocertificano le assenze dei figli per motivi di salute, che sarà necessario per la riammissione a Scuola. Ai soli fini delle attività di prevenzione e contrasto alla Dispersione scolastica verranno tuttavia considerate giustificate per “validi motivi” e *non entreranno quindi nel computo da prendere in considerazione per le eventuali segnalazioni ai Servizi competenti, le sole assenze per le quali sia stato presentato certificato medico di malattia.*

In assenza di certificazione medica che attesti lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza **l’esercizio personale del senso di responsabilità genitoriale-familiare**. Pertanto si consigliano estrema prudenza e rispetto per la comunità scolastica, avendo cura di non far rientrare le alunne e gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Nel caso in cui tali assenze (superiori a 5 giorni consecutivi) **non siano dovute a motivi di salute** bisognerà presentare **l’allegato B**.

Nel caso infine, in cui le assenze siano dovute ad eventi programmati (superiori a 5 giorni consecutivi), si invitano i sigg. genitori a comunicare in anticipo alle/agli insegnanti tali eventualità utilizzando il **modello allegato C**.

Si specifica che, per ottenere deroghe legate a motivi di salute ricorrenti, è necessario presentare un certificato medico, rilasciato una sola volta, attestante la necessità di assenza per motivi di salute o per terapie in orario scolastico, specificando fascia oraria e durata del trattamento. Non è richiesto indicare la patologia, nel rispetto della privacy del minore, e i documenti con diagnosi non verranno trattati.

Roccamonfina, li 05/10/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. MICHELE CECARO

firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993